



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 381/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari

TRA

rappresentata e difesa dall'avv.
come da procura in atti;

OPPONENTE

E

**FINO 2 SECURITISATION SRL. E PER ESSA LA PROCURATRICE SPECIALE
DO VALUE S.P.A. (GIÀ DOBANK S.P.A.),** rappresentata e difesa dall'avv.
ome da procura in atti

OPPOSTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 23/3/2022 le parti costituite hanno concluso riportandosi a
tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate,
insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato | ██████████ faceva
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1528/2019 notificatole in data
19/12/2019 per euro 11.295,47 dalla cessionaria del credito Fino
Securisation s.r.l. e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, la
procuratrice speciale doBank s.p.a. , in forza di saldaconto relativo al rapporto
di c/c n. ██████████ deducendo a motivi di non aver intrattenuto rapporti
bancari con alcuna di dette società, alle quali contestava la carenza di
legittimazione attiva; in subordine, eccepiva la nullità di eventuali contratti di
c/c e/o finanziari che dovessero essere prodotti nonché la illegittimità della
pretesa in quanto la somma richiesta – se malauguratamente dovesse ritenersi
dovuta e salvo gravame - derivava da calcoli usurari. Per tali motivi chiedeva
la revoca del decreto ingiuntivo opposto, notificando l'opposizione sia alla
Fino Securitation s.r.l. che alla doBank s.p.a.



Costituitasi in giudizio, la Fino Securitisation s.r.l., e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, la procuratrice speciale Do Value s.p.a., già doBank s.p.a., giusta iscrizione del verbale di assemblea straordinaria presso la C.C.I.A.A. di Verona in data 25/06/2019 (notaio Salvatore Mariconda di Roma) società di diritto italiano a socio unico, con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, banca iscritta all'Albo delle Banche, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona, C.F. 00390840239, P.Iva 0265994023, deduceva che, con atto a rogito del Notaio Andrea Ganelli di Torino in data 19.10.2010, rep. n. 19430, registrato a Torino in data 19.10.2010 al n. 6755 serie 1T, le banche: UNICREDIT BANCA SPA, UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA, UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA, BANCO DI SICILIA SPA, UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA, UNICREDIT PRIVATE BANKING SPA, UNICREDIT BANCASSURANCE MANAGEMENT & ADMINISTRATION SCRL, si erano fuse per incorporazione in UniCredit s.p.a., la quale ultima, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, aveva trasferito, come da avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un portafoglio di crediti pecuniari classificati a "sofferenza", alla società Fino2 Securitisation S.r.l., la quale ne era divenuta titolare con efficacia a decorrere dal 14/07/2017. Allegava che di detta cessione del credito, anche ai fini del disposto di cui all'art. 4, co.2, L. 130/99 e 1264 c.c. era stato dato avviso nella G.U. R. Italia la, parte II, n. 93 del 08/08/2017 e che - con atto a rogito Notaio Varsallona di Milano, del 20/07/2017, rep. 60850 racc. 11358, la Fino2 Securitisation S.r.l. aveva conferito a doValue (già doBank) procura per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali, tra i quali quello oggetto di giudizio. Aggiungeva che tutta la documentazione comprovante la cessione era stata depositata nella procedura monitoria quale prova della titolarità del credito da parte di Fino Securitisation s.r.l., nonché della titolarità di doValue S.p.a. (già doBank S.p.A.) quale mandataria per la gestione del credito e per mera completezza difensiva rilevava che in materia di cessione del credito, a cui è seguita anche la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è insegnamento della giurisprudenza che "*Il contratto relativo alla cessione del credito non necessita di una forma specifica e si perfeziona con il semplice consenso prestato dal cedente e dal cessionario*" (Trib. Avellino, Sez. II, 3 febbraio 2020, n. 244). Pertanto alla luce della documentazione prodotta cale a dire: 1) Estratto 50 TUB; 2) Contratto di conto corrente n 1040830; 3) Condizioni su rapporto di c/c; 4) Norme che regolano i servizi all'incasso; 5) Atto fusione Notaio Ganelli rep



n19430; 6) Procura Notaio Varsallona rep 60850 racc11358; 7) Gazzetta Ufficiale n.93 del 08/08/2017, aveva dato prova della propria legittimazione attiva. Riguardo al quantum del credito e alla denunciata possibile usurarietà del rapporto bancario, evidenziava che l'opponente nulla aveva specificato, né aveva prodotto i decreti ministeriali da cui evincere il tasso soglia usurario applicabile al caso in esame e sottolineava che, conformemente all' art. 117 T.U. bancario, (che ha dato concreta applicazione alla Direttiva 87/1082/CEE), i rapporti e i contratti per cui è causa erano stati redatti per iscritto e un esemplare è stato regolarmente consegnato alla cliente. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.

Accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, disposta ed espletata ritualmente la mediazione, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con le quali l'opposta produceva gli estratti conto del rapporto di c/c dedotto in giudizio, rigettata la richiesta di ctu contabile, la causa veniva riservata in decisione.

L'opposizione è fondata e va pertanto accolta sotto il profilo della carenza di prova della legittimazione attiva dell'opposta quale cessionaria del credito.

L'opponente ha specificamente contestato la legittimazione attiva dell'opposta, non avendo intrattenuto con essa alcun rapporto bancario. Ha, dunque, contestato la titolarità del credito in capo alla Fino 2 Securitisation s.r.l., evidenziando l'insufficienza della documentazione prodotta dall'opposta e segnatamente la mancata produzione del contratto di cessione dei crediti intercorso tra la banca cedente e la predetta cessionaria.

Nonostante la contestazione, specifica e ripetuta, l'opposta non ha prodotto il contratto di cessione del credito e si è limitata a depositare un estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con la quale vi è notizia di un acquisito in blocco, da parte della cessionaria di un portafoglio di crediti (non identificati) facenti capo alla cedente Unicredit s.p.a. Tale avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 t.u.b., non appare, idoneo a documentare l'effettiva titolarità del diritto di credito. Al fine di provare l'effettiva titolarità del diritto di credito, non è sufficiente indicare l'atto mediante il quale è stato trasferita la titolarità del credito (e per il quale, come per tutti i contratti bancari, il Tub richiede la forma scritta ad substantiam), ma occorre che l'atto di cessione del credito sia prodotto in giudizio.

Invero la difesa dell'opposta, verosimilmente per non avere a disposizione il contratto di cessione dei crediti, ha sin dalla comparsa di costituzione dedotto nel senso della non necessità della produzione del documento contrattuale, in



considerazione del contenuto della pubblicità notizia fattane sulla Gazzetta Ufficiale. Orbene, questo giudicante, rileva:

1) a fronte della contestazione specifica di titolarità sostanziale del credito l'onere della prova incombente sull'opposta (attrice in senso sostanziale) impone a questa di provare i fatti posti a fondamento dell'acquisto del diritto fatto valere in giudizio, vale a dire di produrre il contratto di cessione di crediti "in blocco", stipulato in data 14/7/2017 ai sensi e per l'effetto della legge n.130 del 30.04.1999, citato in Gazzetta Ufficiale;

2) il contenuto della pubblicità notizia della Gazzetta Ufficiale non rende individuabile il credito oggetto di precetto, atteso che fa riferimento alla cessione dei crediti passati a sofferenza in un certo periodo, indicando la sola tipologia degli stessi, ma non individuandoli specificamente;

3) se pure il contenuto della Gazzetta Ufficiale fosse tale da individuare il credito ceduto, trattasi pur sempre di una forma di pubblicità notizia, che si limita a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produce solo gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti; ma non costituisce la fonte della titolarità del credito, che rimane l'atto di cessione, che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito;

4) peraltro la pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di contenuto, il quale viene predisposto, come nel caso in esame, dalla società cessionaria.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa tra euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 , tariffe medie (studio euro 875,00 – introduzione euro 740,00 – trattazione euro 1.600,00 – decisionale euro 1.620,00) con distrazione in favore dell'Erario, atteso che l'opponente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento n. 60/2020 del 30/1/2020.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
- 2) Condanna l'opposta al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 145,00 per contributo unificato ed euro 4.835,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario, atteso che l'opponente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento n. 60/2020 del 30/1/2020.

Così deciso in data 22/6/2022

Il Giudice - dr. Flavio Cusani

